



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n .53 della seduta del 7 febbraio 2019.**

**Oggetto:**“RICORSO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE avverso la legge 17.12.2018 n. 136, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria, pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2018 n. 293

**Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Francesco Rossi**

**Relatore (se diverso dal proponente):**

**Il Coordinatore Reggente Avv. Gianclaudio Festa**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. \ \ allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

## LA GIUNTA REGIONALE

## PREMESSO CHE

la legge 17.12.2018 n. 136, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria, pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2018 n. 293, ha disposto, per quanto interessa, che:

“dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis (Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale). - 1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: “e dello Stretto” sono soppresse;

b) al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

“q-bis) dello Stretto”;

c) al comma 14, la parola: “ridotto” è sostituita dalla seguente: “modificato”.

2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) è sostituito dal seguente:

“6) **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO** - Porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“15-bis) **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO** - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria”.

3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrano nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES”.

**CONSIDERATO CHE** per effetto di dette integrazioni all'art. 6, legge 28 gennaio 1994, n. 84, rubricato Autorità di sistema portuale, al comma 1, è stata introdotta la lett. q bis) che prevede l'istituzione dell'Autorità portuale dello Stretto. Detta Autorità svolge i compiti individuati al successivo comma 4, tra cui, “*indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali*”

**CONSIDERATO CHE** per effetto di dette integrazioni nell'allegato a, legge 28 gennaio 1994 n. 84, , nell'elenco delle Autorità di Sistema Portuale, è stata inserita al n. 15-bis) l'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO, ricomprensente i Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

**ATTESO CHE** ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. rientra tra le materie di legislazione concorrente quella relativa a "porti e aeroporti civili", nell'ambito della quale ricade l'istituzione della predetta nuova autorità di sistema portuale

**CONSIDERATO ALTRESI'** che l'istituzione di detta nuova autorità di sistema portuale dello Stretto è stata disposta senza aver previsto alcun coinvolgimento delle regioni interessate, ed in particolare della Regione Calabria, essendo mancato l'esame in sede di Conferenza Stato – Regioni, a differenza di quanto precedentemente accaduto in relazione ad altri interventi normativi di riforma del sistema portuale, tutti preceduti da ampia ed approfondita discussione in sede di Conferenza Stato – Regioni, passaggio ritenuto necessario dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 261 del 11.12.2015)

**TANTO PREMesso E CONSIDERATO SI RITIENE CHE** la legge 17.12.2018 n. 136, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, art. 1 e relativo allegato, nella parte in cui ha inserito l'art. 22 bis nel testo del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, modificativo a sua volta dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dell'Allegato A della medesima legge n. 84/1994 cit., laddove ha istituito l'*AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria*", sia contrario all'art. 117, comma 3 Cost., in quanto lesivo della sfera regionale di competenza legislativa concorrente

**PERTANTO** si ritiene necessario impugnare in via principale dinanzi alla Corte costituzionale sul punto la predetta norma.

**CONSIDERATO CHE** la Regione Calabria con deliberazione di giunta n. 100 del 29.03.2018 ha avviato l'*iter* per l'istituzione della Zona Economica Speciale (ZES), approvando il piano di sviluppo strategico, successivamente istituita con D.P.C.M. 11.5.2018;

**CONSIDERATO CHE** l'amministrazione della ZES è affidata ad un Comitato di indirizzo il quale, ai sensi dell'art. 4, 6° e 7° co., d.l. n. 91/2017, conv. modif. l. 3.8.2017, n. 123. "*deve assicurare ... a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES; b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito della ZES; c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi*";

**CONSIDERATO** altresì che il *Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)*, adottato con D.P.C.M. 25.1.2018, n. 12, ha specificato i compiti del Comitato di indirizzo, cui è imputata l'amministrazione della ZES, consistenti nell'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo sull'insediamento delle imprese, sull'avvio e sul mantenimento delle relative attività economiche e dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni; sulle istanze di mutamento di destinazione urbanistica, eseguendo verifiche tecniche; sulle iniziative necessarie ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES; sull'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti nella ZES; sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, con la sottoscrizione di protocolli e convenzioni con le amministrazioni interessate; sull'accesso da parte di terzi alla prestazione di servizi delle imprese operanti nella ZES;

**CONSIDERATO** altresì che a seguito della istituzione l'*AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria* si verifica una irragionevole sovrapposizione di funzioni in capo all'Autorità stessa e al Comitato di indirizzo della ZES; circostanza questa che comporta un aggravamento dei procedimenti amministrativi necessari per l'insediamento e lo svolgimento delle attività economiche in zona portuale, in spregio dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonché dei principi costituzionalizzati di semplificazione e di efficienza dell'Amministrazione.

**RITENUTO CHE**

è necessario impugnare in via principale dinanzi alla Corte costituzionale anche sotto tale profilo la norma citata, istitutiva della AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO, ricomprendente i Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

stante la complessità e specificità della materia, di integrare la difesa dell'ente affiancando all'Avvocatura Regionale un professionista di comprovata esperienza nella specifica materia, al quale corrispondere un compenso in misura non superiore a quello stabilito dal DM 55/2014 e ss.mm.ii., per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale di valore indeterminabile – medi professionali - per un importo pari ad euro 20.875.43 comprensivo di iva e cpa come per legge;

ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 47 il Coordinatore dell'Avvocatura proponente attesta l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U 1204040701

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con l.r. n. 25/2004;

**VISTA** la l.r. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare l'art. 10, così come modificato dalla l.r. 3 giugno 2005, n. 12;

**VISTA** la relazione del Dirigente Generale della Struttura Di Coordinamento della Programmazione Nazione e del Dipartimento Lavori Pubblici prot. 52329 del 07/02/2019;

**SU CONFORME PROPOSTA** del Presidente della seduta di Giunta regionale del 07-02-2019, formulata alla stregua dell'istruttoria, a voti unanimi,

**DELIBERA**

per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare la proposizione di un ricorso dinanzi la Corte Costituzionale relativo alla questione di legittimità costituzionale della legge 17.12.2018 n. 136, conversione in legge, e precisamente (“dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis (Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale)», con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria, pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2018 n. 293

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire, a tal fine, procura speciale ad avvocato interno affiancato da avvocato esterno esperto nelle materie del diritto internazionale ed europeo, da individuarsi con Decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione della presente deliberazione;

di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Ennio Antonio Apicella

**PER IL PRESIDENTE**  
Prof. Francesco Rossi